



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2

OGGETTO: INDIRIZZO SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2008, A SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.L. 27 MAGGIO 2008 N. 93, CONVERTITO IN L. 24 LUGLIO 2008 N. 126, DI ESENZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

L'anno **duemilanove**, addì **quindici** del mese di **Gennaio** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: INDIRIZZO SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2008, A
SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.L. 27 MAGGIO 2008
N. 93, CONVERTITO IN L. 24 LUGLIO 2008 N. 126, DI ESENZIONE PER GLI IMMOBILI
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Carla MATTIOLI,

Premesso che:

- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*- l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (*Eserzione I.C.I. prima casa*) dispone che:

«1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A 1, A 8 e A 9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

- il comma 6bis dello stesso art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, introdotto in sede di conversione dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, dispone che:

«In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativi all'anno 2008; a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

- si ritiene che la previsione contenuta in tale ultimo comma del termine di un solo mese dalla scadenza dell'acconto, per di più con scadenza nel mese di agosto, per la sanatoria di eventuali errori commessi dai contribuenti in sede di identificazione dell'abitazione principale e

delle relative pertinenze, oltre che degli immobili assimilati dal Comune all'abitazione principale a livello regolamentare, non sia stata sufficiente a garantire i contribuenti da tutti i possibili errori in sede di identificazione degli immobili esclusi dall'imposta a decorrere dal 2008;

- l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, istitutivo del sistema sanzionatorio tributario, il quale dispone che *«non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento»*;

- si ritiene che la situazione creatasi nel corso del 2008 in merito all'imposizione applicabile sull'abitazione principale è stata assolutamente confusa, come dimostrato dal susseguirsi di norme e di interpretazioni contraddittorie, che hanno visto in prima battuta l'art. 1, comma 5 L. 24 dicembre 2007 n. 244 introdurre una ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, considerata non estensibile alle unità immobiliari assimilate dal Comune a quelle principali a livello regolamentare dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1/2008, poi seguita dall'introduzione dell'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, che ha invece stabilito la completa esclusione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprendendo tra tali unità anche quelle assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che ha a sua volta formato oggetto di interpretazioni contraddittorie da parte del Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 12/2008;

- a fronte di tale indubbia confusione normativa tutti i contribuenti sono stati altresì chiamati a versare l'I.C.I. 2008 in acconto ed a saldo utilizzando un bollettino di versamento che riportava l'indicazione dell'applicabilità della detrazione dell'1,33 per mille, per quanto di fatto non più applicabile;

- tutti gli elementi sopra riportati costituiscono un indubbio esempio di *«obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative»*, tale da rendere applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 sopra richiamato;

- la portata di tale norma possa essere estesa anche alla non applicabilità di interessi, che – ove il contribuente abbia provveduto spontaneamente al versamento integrale dell'imposta dovuta entro l'anno corrente – non costituirebbero somme rilevanti;

- si ritiene pertanto opportuno dare applicazione a tale disposizione normativa, riconoscendo a tutti i contribuenti che abbiano regolarizzato entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'I.C.I. 2008 eventuali parziali o totali omessi versamenti in sede di acconto 2008 relativi all'imposta dovuta per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, la non applicazione di sanzioni ed interessi sull'imposta non versata in sede di acconto 2008;

- si ritiene di fornire in tal senso un espresso indirizzo all'Ufficio Tributi affinché provveda a considerare validamente eseguiti i versamenti a saldo che determinino un conguaglio dell'intera imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, e di non procedere, in tali ipotesi, all'accertamento di omessi parziali versamenti in relazione all'acconto 2008;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 19/12/2008 con cui è stato differito al 31/3/2009 il termine di approvazione del bilancio 2009 per gli Enti Locali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che non sono stati richiesti i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico, poiché la presente deliberazione costituisce mero atto d'indirizzo;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di stabilire che tutti i versamenti effettuati in relazione all'anno d'imposta 2008 per l'I.C.I. dovuta per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, dovranno essere considerati

- di stabilire che il contenuto della presente deliberazione non potrà essere applicato agli omessi/parziali versamenti dell'I.C.I. dovuta in acconto per l'anno 2008 in relazione a fattispecie imponibili diverse dagli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
- di fornire in tal senso un espresso indirizzo all'Ufficio Tributi affinché provveda a considerare validamente eseguiti i versamenti a saldo che determinino un conguaglio dell'intera imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, e di non procedere, in tali ipotesi, all'accertamento di omessi parziali versamenti in relazione all'acconto 2008;
- di stabilire che i contribuenti che abbiano nel frattempo provveduto ad effettuare un ravvedimento operoso in relazione all'acconto d'imposta 2008, ove relativo a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, avranno diritto a ricevere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni ed interessi in sede di ravvedimento e potranno provvedere a recuperare tali somme anche mediante compensazione con il primo versamento I.C.I. effettuato o da effettuarsi successivamente;
- Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COPIA ALBO: ATTI _____

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19 GEN. 2009 al n. 14 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 19 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 19 GEN. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 19 GEN. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 19 GEN. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **15/01/2009** in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 19 GEN. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele